

# La presentazione degli alimenti per animali da reddito

## Guida per un'etichettatura corretta degli alimenti per animali

**Autori:** Céline Clément, Morgane Jacobs, Claude Chaubert

Versione 4.0

### L'etichetta deve rispecchiare il contenuto!



Foto: Johann Marmy, Agroscope

Le etichette degli alimenti per animali hanno lo scopo di fornire diverse informazioni a chi utilizza il prodotto. Chiunque produce, importa o immette sul mercato alimenti per animali, per la loro etichettatura deve rispettare i requisiti dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali ([OsAIA, RS 916.307](#)) e dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale ([OLAIA, RS 916.307.1](#)).

La presente guida fornisce un aiuto per etichettare gli alimenti per animali in modo conforme ai alle esigenze poste dalla legge.



# 1 Introduzione: scopo e obiettivo della guida

La presente guida ha lo scopo di aiutare le imprese di alimentazione animale, e in particolare i loro responsabili, a orientarsi per etichettare i differenti alimenti per animali in modo conforme alle esigenze poste dalla legge in vigore.

Essa si limita a spiegare le indicazioni in materia di etichettatura previste dalla legge. Non include invece le condizioni quadro per le altre informazioni fornite sull'etichetta su base volontaria.

## 2 Basi legali

Le basi legali per l'etichettatura degli alimenti per animali si trovano nelle due ordinanze in materia:

1. ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (ordinanza sugli alimenti per animali, OsAIA; [RS 916.307](#));
2. ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali, additivi per alimenti per animali e alimenti dietetici per animali (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale, OLAIA; [RS 916.307.1](#)) e i suoi [allegati 1–11](#).

Per l'etichettatura degli alimenti per animali si utilizzano spesso gli elenchi seguenti, disponibili su [www.coaa.agroscope.ch](http://www.coaa.agroscope.ch) – rubrica «[Basi legali](#)». Per esempio:

- [Catalogo delle materie prime di alimenti per animali](#) ai sensi dell'[allegato 1.4](#) OLAIA.
- [Catalogo delle materie prime e obbligo di notifica](#) ai sensi dell'[articolo 9 OsAIA](#) (in tedesco e in francese)
- [Elenco degli additivi autorizzati](#) ai sensi dell'[allegato 2](#) OLAIA e elenchi [delle autorizzazioni](#) 2.4a, 2.4b, 2.4c, 2.4d, 2.4e e 2.5 ai sensi dell'[articolo 22 OsAIA](#).



Fonte: [Paille Banque de photos par Vecteezy](https://fr.vecteezy.com/photos-gratuite/paille)

## 3 Requisiti generali relativi all'etichettatura

### 3.1 Principi per l'etichettatura e la presentazione ([art. 12 cpv. 1 OsAIA](#))

**Etichettatura:** «l'attribuzione di qualsiasi dicitura, indicazione, marchio di fabbrica, nome commerciale, immagine, proprietà o simbolo forniti con qualsiasi mezzo quale imballaggi, contenitori, bollettini di consegna, documenti commerciali, cartoncini, etichette, depliant, anelli e fascette o in Internet, che accompagnano un dato alimento per animali o che ad esso fanno riferimento, anche per finalità pubblicitarie» ([art. 3 cpv. 3 lett. b OsAIA](#)).

L'etichettatura e la presentazione di materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali non devono indurre l'utilizzatore in errore. Ciò vale in particolare per quanto riguarda:

- il fine o le caratteristiche dell'alimento per animali (p. es. la sua natura, metodo di fabbricazione o di produzione, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata, le specie o le categorie di animali cui è destinato);
- l'indicazione di effetti o proprietà che l'alimento non possiede;
- l'indicazione di caratteristiche particolari benché tutti gli alimenti comparabili posseggano le stesse caratteristiche (divieto di pubblicizzare caratteristiche ovvie);
- l'etichettatura secondo il catalogo delle materie prime ([all. 1.4 OLAIA](#)).

#### Osservazione sui mezzi di comunicazione a distanza:

**Mezzi di comunicazione a distanza:** «qualsivoglia mezzo di comunicazione, come cataloghi, Internet, posta elettronica, che può essere impiegato per la conclusione di un contratto tra un fornitore e un utilizzatore senza la presenza fisica e simultanea delle parti» ([art. 3 cpv. 7 lett. e OsAIA](#)).

Se un alimento è offerto per la vendita tramite un mezzo di comunicazione a distanza, le indicazioni devono essere fornite come segue ([art. 12 cpv. 3 OsAIA](#)):

Indicazioni prima della conclusione di un contratto	Indicazioni al più tardi al momento della consegna
<b>Per tutti gli alimenti per animali</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo di alimento (materia prima, alimento completo, alimento complementare o alimento dietetico);</li> <li>- numero di omologazione, (se necessario al fine dell'esercizio dell'attività);</li> <li>- elenco degli additivi (la cui dichiarazione sull'etichetta è obbligatoria);</li> <li>- tenore di acqua, se prescritto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nome / indirizzo della persona o dello stabilimento responsabile dell'etichettatura;</li> <li>- numero di riferimento del lotto;</li> <li>- quantità netta (massa/volume);</li> <li>- durata minima di conservazione.</li> </ul>

<b>In aggiunta per gli alimenti composti</b>	
Indicazioni prima della conclusione di un contratto	Indicazioni al più tardi al momento della consegna
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specie o categoria di animali;</li> <li>- elenco delle materie prime;</li> <li>- concentrazioni di componenti analitici;</li> <li>- istruzioni per l'uso, se del caso, conformemente all'allegato 8.1 numero 4 OLAIA<sup>1</sup>;</li> <li>- nei casi in cui il produttore non è responsabile dell'etichettatura:</li> <li>- nome / indirizzo del produttore;</li> <li>- o numero di omologazione o di registrazione.</li> </ul>	

<sup>1</sup> Le istruzioni per l'uso delle materie prime e degli alimenti complementari contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi devono indicare la quantità massima di additivi in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi nella razione giornaliera.

### 3.2 Responsabilità (art. 13 OsAIA)

**Stabilimento responsabile dell'etichettatura:** «lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale che immette per primo un alimento per animali sul mercato o, se del caso, lo stabilimento o l'impresa del settore dell'alimentazione animale il cui nome è utilizzato per la commercializzazione dell'alimento per animali» (art. 3 cpv. 3 lett. e OsAIA).

---

**Lo stabilimento responsabile dell'etichettatura** provvede affinché le indicazioni di etichettatura siano presenti ed esatte. Le imprese del settore dell'alimentazione animale provvedono affinché, negli stabilimenti che sottostanno al loro controllo, tutte le informazioni fornite soddisfino i requisiti relativi all'etichettatura.

Le imprese del settore dell'alimentazione animale responsabili delle attività di **vendita al dettaglio** o di distribuzione non riguardanti l'etichettatura devono agire con la debita attenzione per contribuire a garantire la conformità ai requisiti relativi all'etichettatura del prodotto, in particolare evitando di fornire materie prime, alimenti composti e alimenti dietetici per animali di cui essi conoscono o avrebbero dovuto presumere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, la non conformità a tali requisiti.

### 3.3 Presentazione delle indicazioni di etichettatura (art. 14 OsAIA)

**Presentazione:** «la forma, l'aspetto o l'imballaggio e i materiali d'imballaggio usati, il modo in cui gli alimenti per animali sono disposti e il contesto in cui sono esposti» (art. 3 cpv. 3 lett. f OsAIA).

---

Le indicazioni di etichettatura devono essere riportate **integralmente** in un punto ben visibile dell'imballaggio, del recipiente o dell'etichetta applicata. Sono in colori, in caratteri e di dimensioni tali da non oscurare o non sottolineare alcuna parte delle informazioni a meno che vengano segnalate avvertenze.

**Non devono essere oscurate da altre informazioni** e devono essere:

- chiaramente **visibili**,
- chiaramente **leggibili**,
- **indelebili**,
- almeno in una delle **lingue ufficiali**,
- e
- facilmente **identificabili**.



Fonte:

<https://fr.vecteezy.com/photos-gratuite/loupe> >Loupe Banque de photos par Vecteezy</a>

Nota: la legislazione sugli alimenti per animali non stabilisce una dimensione di caratteri minima per la leggibilità. In genere, si intendono caratteri di dimensione 7 (font Arial). L'etichetta deve essere decifrabile senza ausili ottici (lente di ingrandimento).

### 3.4 Indicazioni ([art. 6 OLAIA](#))

L'etichettatura delle materie prime, degli alimenti composti o degli alimenti dietetici per animali e la presentazione dell'etichettatura possono richiamare l'attenzione, in particolare, sulla presenza o assenza di una sostanza nell'alimento per animali, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica a ciò correlata, purché siano adempiute le seguenti condizioni:

- l'indicazione è **oggettiva, verificabile** dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e **comprensibile** per l'utilizzatore dell'alimento per animali;
- lo stabilimento responsabile dell'etichettatura fornisce, su richiesta dell'UFAG, una **prova scientifica** della veridicità dell'indicazione, mediante riferimento a documenti scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dall'impresa. La prova scientifica deve essere disponibile al momento dell'immissione sul mercato dell'alimento per animali. Gli acquirenti possono esprimere all'UFAG i loro dubbi in merito alla veridicità di un'indicazione. Se l'UFAG giunge alla conclusione che la prova scientifica relativa a un'indicazione è ingannevole, esige che venga eliminata l'indicazione in questione.

L'etichettatura delle materie prime e degli alimenti composti per animali o la loro presentazione **non devono comportare allegazioni** secondo le quali la materia prima o l'alimento composto:

- possiede proprietà di **prevenzione, trattamento o cura una malattia** (divieto di indicazioni terapeutiche). Ciò non si applica alle indicazioni riguardanti la prevenzione degli squilibri nutrizionali, a condizione che a ciò non si associ alcun sintomo patologico;
- ha un **particolare fine nutrizionale** menzionato nell'elenco degli scopi d'utilizzo riportato nell'[allegato 3.1 OLAIA](#), tranne nei casi in cui adempie le condizioni in esso stabilite.

Sono consentite indicazioni riguardanti l'ottimizzazione dell'alimentazione e l'integrazione o il soddisfacimento delle esigenze fisiologiche, a condizione che non contengano indicazioni terapeutiche.

- o Non sono ammesse le indicazioni che comportano termini medici o che possono indurre l'utilizzatore in errore mediante l'utilizzo di espressioni generiche come «problemi all'apparato locomotore».

## 4 Etichettatura delle materie prime

**Materie prime:** «i prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, con o senza additivi per alimenti per animali, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla produzione di alimenti composti per animali oppure ad essere usati come supporto di premiscela» ([art. 3 cpv. 2 lett. a OsAIA](#)).

### 4.1 Prescrizioni in materia di etichettatura

L'etichettatura delle materie prime deve riportare le indicazioni seguenti:

1. **Denominazione della materia prima** che figura nel catalogo ([allegato 1.4 OLAIA](#)) o nell'[elenco delle materie prime notificate](#) ([art. 8 cpv. 1 OLAIA](#)).
  - Se una materia prima presenta un tenore in OGM autorizzato superiore allo 0,9 per cento, la menzione «[nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo il nome specifico dell'alimento per animali ([art. 66, cpv.1, lett. a OsAIA](#)).
  - Laddove le materie prime siano utilizzate come leganti o denaturanti per altre materie prime, i prodotti possono essere ancora considerati materie prime. Vanno indicati il nome, la natura e la quantità della materia prima utilizzata come legante o denaturante. Come legante, la percentuale della materia prima può ammontare al 3 per cento al massimo del peso totale ([all. 1.1 n. 4 OLAIA](#)).
2. Tipo di alimento: «**materia prima per alimenti per animali**» ([art. 15 cpv. 1 lett. a OsAIA](#)).
3. **Componenti analitici obbligatori:**
  - etichettatura ai sensi dell'allegato 1.2 OLAIA ([Indicazioni obbligatorie per le materie prime](#)), oppure
  - etichettatura ai sensi dell'allegato 1.4 OLAIA ([Catalogo delle materie prime di alimenti per animali](#)).

*Nota: i tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato ([all. 8.1 cpv. 1 OLAIA](#)).*

- Il tenore deve essere dichiarato anche se è di 0 g/kg.
  - Gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi dichiarati come «componenti analitici» sono indicati unitamente alla loro quantità totale ([all. 8.2 cap. II n. 2 OLAIA](#)).
  - Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico deve essere dichiarato sull'etichetta se supera il 2,2 per cento della sostanza secca ([all. 1.1 n. 5 OLAIA](#)) oppure, per alcune materie prime, se supera i tenori fissati nella sezione corrispondente dell'[allegato 1.2 OLAIA](#).
  - Se nell'allegato 1.2 o nel catalogo delle materie prime non sono state fissate altre percentuali, il tenore d'acqua deve essere dichiarato nei casi in cui superi il 14 per cento ([all. 1.1 n. 6 OLAIA](#)).
5. **Numero di lotto** (numero di riferimento) ([art. 15 cpv. 1 lett. d OsAIA](#)).
  6. **Quantità netta** (espressa in unità di massa, o di volume per i prodotti liquidi) ([art. 15 cpv. 1, lett. e OsAIA](#)).
  7. **Nome e indirizzo** del responsabile dell'etichettatura ([art. 15 cpv.1 lett. b OsAIA](#)), e numero di omologazione, (α CH 00000) se necessario al fine dell'esercizio dell'attività ([art. 15 cpv. 1 lett. c OsAIA](#)).

Inoltre, **nel caso in cui contengano additivi:**

7. **specie animali o categorie di animali interessate.** Questa indicazione è richiesta solo se gli additivi in questione non sono autorizzati per tutte le specie animali o lo sono in concentrazioni massime per determinate specie ([art. 8 cpv. 2, lett. a OLAIA](#)).
8. **Additivi** ([all. 8.2 cap. 1 OLAIA](#)). L'etichettatura degli additivi (per es. tenori, nome, numero di identificazione, gruppo funzionale) deve essere conforme alle indicazioni del **capitolo7 pag. 16**.
9. **Istruzioni per l'uso** ([art. 8 cpv.2 lett. b OLAIA](#) e [all. 8.1 n. 4 OLAIA](#)).
  - *Le istruzioni per un uso corretto delle materie prime contenenti additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali indicano la quantità massima in g o kg per animale e per giorno oppure in % della razione in modo da garantire l'osservanza dei rispettivi tenori massimi di additivi nella razione giornaliera.*
10. **Raccomandazioni concernenti la sicurezza** ([all. 2 OLAIA](#), elenchi degli additivi [2.4a](#), [2.4b](#), [2.4c](#), [2.4d](#), [2.4e](#) e [2.5](#) ai sensi dell'art. [22 OsAIA](#)).

Queste devono essere menzionate sull'etichetta se previsto nella colonna «altre disposizioni» o «Osservazioni» delle differenti liste di additivi.
11. **Durata minima di conservazione** ([art. 8 cpv.2 lett. c OLAIA](#)), per gli additivi che non sono additivi tecnologici. La menzione numerica delle date indica, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura deve essere la seguente: «GG/MM/AA» ([all. 8.1 cpv. 2 OLAIA](#))



Fonte: <https://fr.vecteezy.com/photo/32945458-mur-ble-dans-prairie-vert-et-jaune>

## 4.2 Esempi

Osservazione preliminare:

- le indicazioni di colore verde sono facoltative.
- Gli esempi scelti e i tenori indicati sono inventati. Gli autori escludono qualunque corrispondenza volontaria con prodotti esistenti.

### Panello di soia

Materia prima

#### Tenori di componenti analitici:

Proteina grezza 42 %  
Grassi grezzi 7,5 %  
Cellulosa grezza 5,5 %

**Numero di lotto:** AZ160907

**Peso netto:** 40 kg

#### Produttore:

Bonsoja, CH-1001 St-Bernard

### Panello di soia **ALPRO**

Materia prima

#### Tenori di componenti analitici:

Proteina grezza 42 %  
Grassi grezzi 7,5 %  
Cellulosa grezza 5,5 %  
Ceneri insolubili nell'acido cloridrico 3,7 %

#### Tenori di additivi per kg:

Additivi tecnologici: 150 mg/kg BHT (E 321),  
20 000 mg/kg di bentonite (1m558i)

#### Istruzioni per l'uso:

max. 50 % della razione totale (88 % SS)

**Numero di lotto:** AZ160907

**Peso netto:** 40 kg

**Produttore:** Bonsoja, CH-1001 St-Bernard



## 5 Etichettatura degli alimenti composti

**Alimenti composti:** «le miscele di almeno due materie prime, con o senza additivi per alimenti per animali, destinate all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di alimenti completi o complementari per animali» ([art. 3 cpv. 2 lett. c OsAIA](#)).

---

### 5.1 Campo di applicazione

Si distinguono i seguenti tipi di alimenti composti, per i quali sono applicabili i requisiti descritti di seguito ([art. 3 cpv. 2 lett. b–g OsAIA](#)):

- alimento completo;
- alimento complementare;
- alimento completo d'allattamento;
- alimento complementare d'allattamento;
- alimento minerale o
- alimento dietetico (v. anche [cap. 6 pag. 14](#)).

### 5.2 Prescrizioni in materia di etichettatura

L'etichettatura degli alimenti composti deve riportare le indicazioni seguenti:

1. tipo di alimento secondo le prescrizioni ([capitolo 5.1](#)) di cui sopra («**alimento completo**», «**alimento complementare**») o altro) ([art. 15 cpv. 1, lett. a OsAIA](#)).
2. **specie animali o categorie di animali** a cui l'alimento è destinato.
  - Deroghe: questa indicazione non è obbligatoria nel caso degli alimenti composti costituiti da non più di tre materie prime, e dalla descrizione risulta chiaramente quali materie prime sono state utilizzate ([art. 13 cpv. 3 OLAIA](#)), e che non contengono additivi non autorizzati per tutte le specie animali o autorizzati con tenori massimi per alcune specie.
3. Sotto il titolo «Composizione», **l'elenco delle materie prime, inclusa la denominazione conformemente all'allegato 1.4 oppure al catalogo delle materie prime con obbligo di notifica di cui l'alimento è composto**, in ordine decrescente di importanza ponderale ([art. 9 cpv. 1 lett. e OLAIA](#)).
  - Se una materia prima presenta un tenore in OGM autorizzato superiore allo 0,9 per cento, la menzione «[nome dell'organismo] geneticamente modificato» appare tra parentesi immediatamente dopo il nome della materia prima. In alternativa tale denominazione può essere inserita in una nota in calce all'elenco degli alimenti per animali, ([art. 66 cpv. 1 lett. a OsAIA](#)).
  - Se la presenza della materia prima è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici, devono essere indicate la sua denominazione e la percentuale ([art. 9 cpv. 2 lett. a OLAIA](#)).
  - Per l'etichettatura delle materie prime minerali è concessa un'agevolazione, v. [capitolo 8.1 pag. 20](#)

#### 4. Componenti analitici obbligatori:

i componenti che devono essere obbligatoriamente dichiarati in etichetta possono essere riassunti come segue: ([all. 8.3 n. 2 OLAIA](#))

Alimento completo	
Per suini e pollame	Per altri animali / altra categoria di animali
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteina grezza</li> <li>• Cellulosa grezza</li> <li>• Grassi grezzi</li> <li>• Ceneri grezze</li> <li>• Calcio</li> <li>• Sodio</li> <li>• Fosforo</li> <li>• Lisina</li> <li>• Metionina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteina grezza</li> <li>• Cellulosa grezza</li> <li>• Grassi grezzi</li> <li>• Ceneri grezze</li> <li>• Calcio</li> <li>• Sodio</li> <li>• Fosforo</li> </ul>

Alimento complementare		
Per suini e pollame	Per ruminanti	Per altri animali
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteina grezza</li> <li>• Cellulosa grezza</li> <li>• Grassi grezzi</li> <li>• Ceneri grezze</li> <li>• Calcio (se ≥ 5 %)</li> <li>• Fosforo (se ≥ 2 %)</li> <li>• Sodio</li> <li>• Lisina</li> <li>• Metionina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteina grezza</li> <li>• Cellulosa grezza</li> <li>• Grassi grezzi</li> <li>• Ceneri grezze</li> <li>• Calcio (se ≥ 5 %)</li> <li>• Fosforo (se ≥ 2 %)</li> <li>• Sodio</li> <li>• Magnesio (se ≥ 0,5 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proteina grezza</li> <li>• Cellulosa grezza</li> <li>• Grassi grezzi</li> <li>• Ceneri grezze</li> <li>• Calcio (se ≥ 5 %)</li> <li>• Fosforo (se ≥ 2 %)</li> <li>• Sodio</li> </ul>

Alimento minerale		
Per suini e pollame	Per ruminanti	Per altri animali
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcio</li> <li>• Fosforo</li> <li>• Sodio</li> <li>• Lisina</li> <li>• Metionina</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcio</li> <li>• Fosforo</li> <li>• Sodio</li> <li>• Magnesio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcio</li> <li>• Fosforo</li> <li>• Sodio</li> </ul>

*Nota: i tenori o i livelli indicati o da dichiarare si riferiscono al peso degli alimenti per animali, salvo diversamente specificato ([all. 8.1 cpv. 1 OLAIA](#))*

- **Deroghe:** queste indicazioni non sono necessarie per miscele di grani interi, semi e frutti. ([art. 13 cpv. 2 OLAIA](#))
- *Il tenore deve essere dichiarato anche se è di 0 g/kg.*
- Gli aminoacidi, le vitamine e/o gli oligoelementi dichiarati come «componenti analitici» sono indicati unitamente alla loro quantità totale ([all. 8.2 cap. II n. 2 OLAIA](#)).
- Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico deve essere dichiarato sull'etichetta per gli alimenti citati nell'[allegato 1.1 n. 5 OLAIA](#) se supera il 2,2 per cento della sostanza secca (cfr. elenco allegato 1.1 n. 5 OLAIA).

- Il **tenore d'acqua** deve essere dichiarato nei casi seguenti ([all. 1.1 n. 6 OLAIA](#))
  - se supera il 14 per cento negli alimenti completi o complementari;
  - se supera il 7 per cento negli alimenti d'allattamento;
  - se supera il 5 per cento negli alimenti minerali non contenenti sostanze organiche;
  - se supera il 10 per cento negli alimenti minerali contenenti sostanze organiche.
- 5. **Numero di lotto** (numero di riferimento) ([art. 15 cpv. 1 lett. d OsAIA](#)).
- 6. **Durata minima di conservazione** ([art. 9 cpv. 1 lett. d OLAIA](#)), secondo le disposizioni seguenti:
  - a. la dicitura «da consumarsi entro GG.MM.AA» per gli alimenti facilmente deperibili;
  - b. la dicitura «da consumarsi entro GG.MM.AA» per gli altri alimenti;
  - c. la dicitura «... (giorni o mesi) dopo la data di fabbricazione», se è inserita la data di fabbricazione.

La menzione numerica delle date indica, nell'ordine, il giorno, il mese e l'anno e la struttura deve essere la seguente: «GG/MM/AA» ([allegato 8.1 cpv. 2 OLAIA](#))

- 7. **Quantità netta** (espressa in unità di massa o di volume per i prodotti liquidi) ([art. 15 cpv. 1 lett. e OsAIA](#))
- 8. **Nome e indirizzo** del responsabile dell'etichettatura ([art. 15 cpv. 1 lett. b OsAIA](#)) e il numero di omologazione (per es. α CH 00000), se necessario al fine dell'esercizio dell'attività ([art. 15 cpv. 1 lett. c OsAIA](#)).
  - Qualora il produttore non sia lo stabilimento responsabile dell'etichettatura, deve essere indicato come segue ([art. 9 cpv. 1 lett. c OLAIA](#)).
    - ☞ **il nome e l'indirizzo del produttore, o**
    - ☞ **il numero d'omologazione o di registrazione** del produttore.

**Inoltre, nel caso in cui siano contenuti additivi:**

- 9. Additivi ([all. 8.2 cap. 1 OLAIA](#)). L'etichettatura degli additivi (per es. tenori, nome, numero di identificazione, gruppo funzionale) deve essere conforme alle indicazioni del **capitolo 7 pag. 16**.
- 10. **Istruzioni per l'uso** ([art. 9, cpv. 1 lett. b OLAIA](#))
  - Le istruzioni per l'uso che indicano la destinazione dell'alimento per animali e le indicazioni conformemente all'allegato 8.1 numero 4, se l'alimento contiene additivi in quantità superiore ai tenori massimi fissati per gli alimenti completi per animali;
- 11. **Raccomandazioni concernenti la sicurezza** ([all. 2 OLAIA](#), elenchi degli additivi [2.4a](#), [2.4b](#), [2.4c](#), [2.4d](#), [2.4e](#) e [2.5](#) ai sensi dell'art. [22 OsAIA](#)).

*Queste devono essere menzionate sull'etichetta se previsto nella colonna «altre disposizioni» o «Osservazioni» delle differenti liste di additivi.*

## 5.3 Esempi

Osservazione preliminare:

- le indicazioni di colore verde sono facoltative.
- Gli esempi scelti e i tenori indicati sono inventati. Gli autori escludono qualunque corrispondenza volontaria con prodotti esistenti.

### **Alimento completo per galline ovaiole**

**PDX 333**

#### **Composizione:**

frumento, mais, farina di estrazione di soia, glutine di mais, carbonato di calcio, gusci di ostrica, farina di erba, pannello di colza, olio di soia, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, ossido di magnesio.

#### **Tenori di componenti analitici per kg:**

175 g di proteina grezza, 55 g di grassi grezzi, 40 g di cellulosa grezza, 125 g di ceneri grezze,

8,4 g di lisina, 3,9 g di metionina, 36 g di calcio, 5,2 g di fosforo, 1,8 g di sodio

#### **Tenori di additivi per kg**

Additivi nutrizionali:

10 000 UI di vitamina A (3a672a), 2 000 UI di vitamina D3 (3a671), 6 mg di rame (solfato di rame (II) pentaidratato 3b405), 75 mg di manganese (ossido di manganese (II) 3b502), 1,5 mg di iodio (iodato di calcio anidro 3b202), 60 mg di ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 3b103), 0,2 mg di selenio (selenito di sodio 3b801), 60 mg di zinco (ossido di zinco 3b603)

Additivi zootecnici:

350 FTU di 6-fitasi EC 3.1.3.26 (4a24), 100 FXU di endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 (4a1607i),  
1 600 000 000 UFC *Bacillus licheniformis* DSM 28710 (4b1828)

Additivi organolettici:

15 mg di estratto di paprica (capsantina) saponificata (2a160c)

#### **Istruzioni per l'uso:**

115–125 g per animale al giorno, in base alla razza e al periodo di deposizione delle uova

**Numero di lotto:** 160826-19

**Peso netto:** 25 kg

**Da consumarsi entro:** 02.11.24

**Commercializzato da:** Lemeilleuraliment SA, 1070 St-Michel (α CH 00001)

**Produttore:** α CH 99999

**Alimento complementare per suini da ingrasso****PDX 154****Composizione:**

frumento, orzo, farina di estrazione di soia, riso rotto, crusca di frumento, proteina di patata, gusci di cacao, pannello di colza, minerali<sup>2</sup>, grasso bovino e suino, glicerolo grezzo

**Tenori di componenti analitici per kg:**

170 g di proteina grezza, 45 g di grassi grezzi, 35 g di cellulosa grezza, 60 g di ceneri grezze, 2, 1 g di sodio, 9,8 g di lisina, 3,2 g di metionina

**Tenori di additivi per kg**

Additivi nutrizionali:

8 000 UI di vitamina A (3a672a), 1200 UI di vitamina D3 (3a671), 40 mg di vitamina E, 100 mg di cloruro di colina, 25 g di rame (solfato di rame (II) pentaidratato 3b405), 50 mg di manganese (ossido di manganese (II) 3b502), 1,0 mg di iodio (iodato di calcio anidro 3b202), 100 mg di ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 3b103), 0,5 mg di selenio (0,4 mg come selenito di sodio 3b801 / 0,1 mg come lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inattivato 3b811), 160 mg di zinco (ossido di zinco 3b603), 2500 mg di monocloridrato di L-lisina, tecnicamente puro

Additivi zootecnici:

2 000 000 000 UFC di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I- 4407 (4b1702), 600 FTU di 3-fitasi EC 3.1.3.8 (4a1600), 10 000 mg di acido benzoico (4d210)

Additivi tecnologici:

10 mg BHT (E321), 8000 mg di bentonite (1m558), 5000 mg di acido citrico (1a330)

**Istruzioni per l'uso:**

da 20 a 100 kg di PV, in complemento con un apporto elevato di siero (25 % della razione di calcio nella SS)

Razione per animale e al giorno:

Peso vivo (kg):	20	40	60	80	100
Alimento PDX 154 (kg)	0,9	1,3	1,8	2,0	2,1
Siero (l)	5	7	10	11	12

**Raccomandazioni concernenti la sicurezza:**

gli alimenti complementari contenenti acido benzoico non devono essere utilizzati come tali per l'alimentazione dei suini da ingrasso. Devono essere adeguatamente miscelati con altre materie prime di alimenti per animali della razione giornaliera.

**Numero di lotto:** 160821-15

**Peso netto:** 50 kg

**Da consumarsi entro:** 01.11.24

**Commercializzato da:** Lemeilleuraliment SA, 1070 St-Michel (α CH 00001)

**Produttore:** α CH 99999

<sup>2</sup> In questo esempio, il carbonato di calcio, il fosfato bicalcico e il cloruro di sodio sono espressi sotto la dicitura «minerali» visto che la loro quantità totale è inferiore al 5 per cento (v. cap.8.1).

## 6 Etichettatura degli alimenti dietetici

**Alimenti dietetici** (alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali): «*le materie prime o gli alimenti composti per animali atti a soddisfare un particolare fine nutrizionale in virtù della loro particolare composizione o del particolare metodo di fabbricazione, che li differenzia chiaramente dai normali alimenti composti per animali o materie prime. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali non includono i foraggi medicinali ai sensi dell'ordinanza del 14 novembre 2018 sull'autorizzazione dei medicinali*» ([art. 3 cpv. 2 lett. g OSAIA](#)).

---

### 6.1 Prescrizioni in materia di etichettatura ([art. 10](#), [all. 3 OLAIA](#))

Oltre ai requisiti di etichettatura fissati per gli alimenti composti (v. [cap. 5 p. 9](#)), l'etichettatura degli alimenti dietetici deve contenere le seguenti indicazioni:

- la qualifica «**dietetici**», riferita al tipo di alimento (v. [punto 1 del cap. 5.2, pag. 9](#)) ([art. 10, lett. a OLAIA](#));
- la menzione del **particolare fine nutrizionale** ([all. 3.1 parte B colonna 1 OLAIA](#));
- la menzione delle **caratteristiche nutrizionali essenziali** ([all. 3.1 parte B colonna 2 OLAIA](#));
- le eventuali **dichiarazioni nell'etichettatura** ([all. 3.1 parte B colonna 4 OLAIA](#));
- **il periodo d'impiego** raccomandato ([all. 3.1 parte B colonna 5 OLAIA](#));
- eventuali altre disposizioni ([all. 3.1 parte B colonna 6 OLAIA](#));
- l'indicazione **di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso** ([art. 10 lett. c OLAIA](#)).

Qualora un alimento sia destinato a rispondere a più di un fine nutrizionale particolare, le disposizioni devono essere rispettate per ciascun obiettivo nutrizionale ([all. 3.1 parte A OLAIA](#)).

### 6.2 Esempio

V. pagina seguente

Osservazioni preliminari:

- gli esempi scelti e i tenori indicati sono inventati. Gli autori escludono qualunque corrispondenza volontaria con prodotti esistenti.
- Le indicazioni specifiche per gli alimenti dietetici sono **di colore blu**.
- Le indicazioni **di colore verde** sono facoltative.

**Alimento complementare dietetico per vacche da latte**

**PDX 1064**

**Particolare fine nutrizionale:** ridurre il rischio di chetosi

**Caratteristiche nutrizionali essenziali:** apporto minimo di glicole propilenico di 250 g/giorno

**Composizione:**

frumento, orzo, farina di estrazione di soia, riso rotto, crusca di frumento, proteina di patata, gusci di cacao, pannello di colza, glicole propilenico, carbonato di calcio, grasso suino, fosfato bicalcico, cloruro di sodio

**Tenori di componenti analitici per kg:**

170 g di proteina grezza, 50 g di grassi grezzi, 45 g di cellulosa grezza, 60 g di ceneri grezze, 2,8 g di sodio, **125 g di glicole propilenico**

**Tenori di additivi per kg**

Additivi nutrizionali:

15 000 UI di vitamina A (3a672a), 3 000 UI di vitamina D3 (3a671), **30 mg di vitamina E**, 12 mg di rame (solfato di rame (II) pentaidratato 3b405), 75 mg di manganese (ossido di manganese (II) 3b502), 2,0 mg di iodio (iodato di calcio anidro 3b202), 80 mg di ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 3b103), 1,0 mg di selenio (0,8 mg come selenito di sodio 3b801 / 0,2 mg come lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inattivato 3b811), 200 mg di zinco (ossido di zinco 3b603), 3 mg di cobalto (in granuli rivestiti con un tenore di cobalto (II) 3b304)

Additivi zootecnici:

4 000 000 000 UFC *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077(4b1711)

Additivi tecnologici:

10 000 mg di bentonite (1m558i), 5000 mg di acido citrico (1a330)

**Sostanze aromatiche**

**Istruzioni per l'uso:**

da 2 a 4 kg al giorno per vacca, **tra le tre settimane precedenti e le sei settimane successive al parto**

**Si raccomanda di consultare un esperto in nutrizione o un veterinario prima dell'uso**

**Raccomandazioni concernenti la sicurezza:**

il tenore di rame in questo alimento per animali può causare carenze di rame in bovini al pascolo in luoghi ad alto tenore di molibdeno o di zolfo<sup>3</sup>.

**Numero di lotto:** 160827-18

**Peso netto:** 50 kg

**Da consumarsi entro:** 12.11.2024 **Produttore:** α CH 99999

**Commercializzato da:** Lemeilleuraliment SA, 1007 St-Michel (α CH 00001)

<sup>3</sup> Questa menzione deve essere indicata quando il tenore di rame dell'alimento è inferiore a 20 mg/kg (allegato 2 OLAlA).

## 7 Etichettatura degli additivi nelle materie prime, negli alimenti composti e nelle premiscele

### 7.1 Informazioni generali

Gli additivi per alimenti per animali e le premiscele devono soddisfare le condizioni ai sensi dell'[allegato 6.2](#) (condizioni generali per l'uso di additivi per alimenti per animali) e le condizioni stabilite nell'autorizzazione per l'uso di additivi, tranne nei casi in cui l'autorizzazione prevede altrimenti ([art. 15 OLAIA](#)).

**Additivi per alimenti per animali:** «*le sostanze, i microrganismi o i preparati, diversi dalle materie prime o dalle premiscele, intenzionalmente aggiunti agli alimenti per animali o all'acqua al fine di svolgere, in particolare, una o più funzioni secondo l'articolo 24 capoverso 3*» ([art. 3 cpv. 2 lett. h OSAIA](#)).

**Premiscele:** «*le miscele di additivi per alimenti per animali o le miscele di uno o più additivi per alimenti per animali con materie prime o acqua, utilizzate come supporto, non destinate alla somministrazione diretta agli animali*» ([art. 3 cpv. 2 lett. l OSAIA](#)).

---

### 7.2 Etichettatura degli additivi nelle materie prime e negli alimenti composti

**Etichettatura degli additivi** alla voce «additivi» ([all. 8.2 cap. 1 OLAIA](#))

1. Gli additivi per i quali è stato fissato un tenore minimo e/o massimo (p. es. BHT, sepiolite, vitamine A e D, oligoelementi, microrganismi) e l'urea e i suoi derivati devono essere indicati come segue:
  - **Nome specifico** dell'additivo preceduto dal nome del gruppo funzionale o della categoria e numero di identificazione;
  - **Quantità aggiunta** in mg/kg o in UI/kg; per i microrganismi in UFC/kg, per gli enzimi in unità di attività.
    - *Per gli oligoelementi si indica il tenore totale dell'elemento e la forma (p. es. tra parentesi). Deve essere precisata la quantità proveniente da qualunque fonte di oligoelementi.*
    - *Per le vitamine, le provitamine e le sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite, la quantità totale garantita può essere indicata alla voce «componenti analitici» al posto della quantità aggiunta sotto la voce «additivi».*
2. Gli additivi organolettici e nutrizionali (p. es. coloranti, sostanze aromatiche, vitamine e aminoacidi) senza tenore massimo possono essere dichiarati come segue:
  - **nome specifico**;
  - **quantità aggiunta** in mg/kg o in UI/kg.
3. Gli additivi tecnologici senza tenore massimo possono essere dichiarati come segue:
  - **nome specifico**.
4. Una miscela di sostanze aromatiche che non contiene additivi con tenore massimo e alla condizione che ciascun additivo organolettico in essa contenuta sia autorizzata (secondo [l'all. 2 OLAIA](#)) può essere dichiarata come segue:
  - **Miscela di sostanze aromatiche**

Nota bene: se la presenza di sostanze aromatiche è messa in evidenza nell'etichettatura con il nome di una marca, ciascun additivo incluso nella miscela deve essere indicato secondo il punto seguente:



5. Se la presenza di un additivo è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici, deve essere indicato come segue:

- nome specifico;
- numero d'identificazione;
- quantità aggiunta.

*Nota bene: questo punto riguarda anche la messa in evidenza delle premiscele, in particolare le miscele di sostanze aromatiche con il nome di una marca. Vedi punto 8.4*

6. Gli additivi non menzionati in precedenza possono essere indicati come segue:

- nome specifico
- Il nome, il numero d'identificazione e il gruppo funzionale degli additivi che non devono essere indicati obbligatoriamente devono essere comunicati all'acquirente su richiesta.

#### **Osservazione concernente il tenore di additivi** (art. 4 cpv. 1 OLAIA)

Fatte salve le condizioni d'uso stabilite nell'autorizzazione, le materie prime e gli alimenti complementari per animali (= anche gli alimenti minerali) non devono contenere additivi in quantità di **oltre il centuplo della concentrazione massima consentita negli alimenti completi** o di oltre il quintuplo nel caso dei coccidiostatici e degli istomonostatici.

Il centuplo della concentrazione massima di additivi può essere superato solo se **si tratta di un alimento con un particolare fine nutrizionale** (alimento dietetico). Le condizioni sono definite nell'[allegato 3.1 OLAIA](#).

- Il tenore massimo per kg di razione giornaliera fissata nell'[allegato 2 OLAIA](#) e negli elenchi 2.4a, 2.4b, 2.4c, 2.4d, 2.4e e 2.5 secondo l'articolo 22 OSAIA deve essere sempre rispettato.

#### **Esempio:**

☞ tenore massimo di selenito di sodio in un alimento completo: **0,5 mg/kg**.

Tenore massimo di selenito di sodio in una materia prima o in un alimento complementare (incl. minerali):

$100 \times 0,5 = \mathbf{50 \text{ mg/kg}}$ .

## 7.3 Etichettatura delle premiscele

Le premiscele devono recare le informazioni seguenti:

1. Tipo di alimento («**premiscela**») ([art. 32 cpv. 4 OsAIA](#))
2. **Specie animali o categorie di animali** a cui la premiscela è destinata.
3. **Nome specifico dell'additivo** conformemente all'autorizzazione, preceduto dal nome del gruppo funzionale indicato nell'autorizzazione stessa (stabilito nell'[all. 2 OLAIA](#) nonché negli elenchi 2.4a, 2.4b, 2.4c, 2.4d, 2.4e e 2.5 secondo l'art. 22 OsAIA):
  - Disposizioni concernenti le **miscele di sostanze aromatiche**: se non contengono additivi con tenori massimi ([art. 32 cpv. 3 OsAIA](#)) e fatto salvo che ciascun additivo organolettico contenuto al loro interno sia autorizzato (secondo l'[all. 2 OLAIA](#)), possono essere dichiarate come segue:
    - Miscela di sostanze aromatiche
4. **Tenori di additivi**: si riferisce all'[allegato 8.5 cpv.1 OLAIA](#). Qui di seguito i gruppi funzionali di additivi:
  - Enzimi: unità di attività per grammo o per millimetro (in base all'autorizzazione)
  - Microrganismi: numero delle unità che formano colonie per grammo (UFC/g)
  - Additivi zootecnici (diversi dagli enzimi e dai microrganismi): concentrazione in base all'autorizzazione
  - Additivi nutrizionali e tecnologici: tenore di principio attivo
  - Sostanze aromatiche: quantità aggiunta nelle premiscele
5. **Supporto** ([art. 32 cpv.4 OsAIA](#))
  - Indicazione delle materie prime (secondo l'[art. 15 OsAIA](#))
  - Qualora venga utilizzata come supporto l'acqua, deve essere dichiarato il tenore d'acqua della premiscela.
6. **Istruzioni per l'uso** e tutte le **raccomandazioni concernenti la sicurezza** d'uso:
  - **Istruzioni per l'uso**, tutte le **raccomandazioni concernenti la sicurezza** d'uso e, se del caso, i requisiti specifici indicati nell'autorizzazione, comprese le specie e le categorie animali cui è destinato l'additivo per alimenti per animali o la premiscela di additivi ([art. 32 cpv.1 lett. e OsAIA](#)).
  - Se la concentrazione di **determinate sostanze** incorporate **presenta un pericolo** per l'utilizzatore ai sensi dell'ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici, le **raccomandazioni concernenti la sicurezza d'uso previste da tale ordinanza** (p. es. etichetta del pericolo, schede di sicurezza) ([art. 32 cpv.1<sup>bis</sup>OsAIA](#)).
7. **Numero di riferimento della partita** e la **data di produzione** ([art. 32 cpv. 1 lett. g OsAIA](#))
8. **Durata minima di conservazione**
  - Alcuni gruppi funzionali hanno una data minima di conservazione e altri no (secondo l'[all. 8.5 cpv. 1 OLAIA](#)); l'indicazione della durata minima di conservazione è obbligatoria se la premiscela contiene almeno un additivo con una durata minima di conservazione.
  - Per la premiscela nel suo complesso può essere indicata soltanto una durata minima di conservazione. Essa corrisponde alla durata di conservazione più breve dei singoli componenti ([art. 32 cpv. 4 OsAIA](#))
9. **Quantità netta** (espressa in unità di massa o di volume per i prodotti liquidi) ([art. 32 cpv. 1 lett. c OsAIA](#)).
10. **Nome o ragione sociale e indirizzo** del responsabile dell'etichettatura (v. [cap. 3.2 pag. 4](#)), e, se necessario al fine dell'esercizio dell'attività, il numero di omologazione (α CH 00000) ([art. 32 cpv. 1 lett. b e d OsAIA](#)).

### Premiscela per la fabbricazione di un alimento per suini da ingrasso

#### Tenori di additivi per kg

Additivi nutrizionali:

1 300 000 UI di vitamina A (3a672a), 240 000 UI di vitamina D3 (3a671), 8000 mg di vitamina E (3a700), 20 000 mg di cloruro di colina (3a890), 200 mg di vitamina B1 (3a820), 900 mg di vitamina B2 (3a825i), 400 mg di vitamina B6 (3a831), 3 mg di vitamina B12 (3a835), 350 mg di vitamina K3 (3a711), 7000 mg di niacina (3a314), 4000 mg di rame (solfato di rame (II) pentaidratato 3b405), 8000 mg di manganese (ossido di manganese (II) 3b502), 200 mg di iodio (iodato di calcio anidro 3b202), 20 000 mg di ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 3b103), 80 mg di selenio (64 mg come selenito di sodio 3B801, 16 mg come lievito al selenio *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inattivato 3b811), 22 000 mg di zinco (ossido di zinco 3b603)

<b>Supporto:</b>	carbonato di calcio
<b>Quantità aggiunta:</b>	5 kg per tonnellata di alimento completo
<b>Numero di lotto:</b>	160728-P3
<b>Data di fabbricazione:</b>	28.07.23
<b>Durata minima di conservazione:</b>	27.07.24
<b>Peso netto:</b>	50 kg
<b>Commercializzato da:</b>	Toppremix SA, 1007 St-Louis (α CH 00002)
<b>Produttore:</b>	α CH 99999

#### Casi particolari

- Nel caso di premiscele contenenti additivi per l'insilamento, sull'etichetta devono essere aggiunte chiaramente dopo «PREMISCELA» le parole «con additivi per l'insilamento» ([all. 6.2 cpv. 4 OLAIA](#)).
- Ulteriori prescrizioni relative all'etichettatura e alle informazioni per determinati additivi costituiti da preparati e per le premiscele contenenti tali preparati: ([all. 8.5 cap. 2 OLAIA](#))



Fonte: <https://fr.vecteezy.com/photo/27747395-une-travail-homme-dans-le-nourriture-industrie-prepare-frais-biologique-repas-genere-par-ai>

## 8 Casi particolari di etichettatura

### 8.1 Agevolazioni concernenti le «materie prime minerali» in un alimento composto

Sul **mercato svizzero**, alla voce «composizione», le **materie prime minerali** «carbonato di calcio, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, bicarbonato di sodio, ossido di magnesio, ecc.» possono essere etichettate come «**minerali**» o «**sostanze minerali**» se la loro quantità totale **non supera il 5 per cento**.

- *Quest'agevolazione permette di semplificare il lavoro. Può essere abrogata dall'UFAG senza modifica delle ordinanze.*

#### **Esempio:**

un alimento contiene 1,5 per cento di carbonato di calcio, 1,5 per cento di cloruro di sodio e 1 per cento di ossido di magnesio (quantità totale = 4 %). Nella composizione è possibile indicare «minerali» invece di «carbonato di calcio, cloruro di sodio, ossido di magnesio».

### 8.2 Prescrizioni particolari per l'etichettatura di una «miscela preparata a cottimo»

Il **mercato svizzero** riconosce la «miscela preparata a cottimo».

«**Miscela preparata a cottimo**»: *«consiste nel delegare il compito di miscelare gli alimenti per animali a un'azienda esterna (produttore di alimenti per animali) fornendole le materie prime (alimenti semplici) necessarie per la miscelazione».*

Queste prescrizioni si applicano solo ai fornitori svizzeri e a prodotti destinati a clienti indigeni.

- Il cliente fornisce la ricetta e le materie prime. Il cliente è responsabile della qualità delle materie prime utilizzate.
- L'azienda produttrice di alimenti per animali è responsabile della conformità della ricetta. Ciò significa, in particolare, che non può accettare di incorporare prodotti sconosciuti, non identificati o non conformi alla legislazione, o prodotti il cui dosaggio non è adatto alla loro destinazione.

Le regole di base relative all'etichettatura di alimenti per animali (v. **cap. 3 e 5**) restano invariate e si applicano anche a questo tipo di alimenti. Sono ammesse le regole specifiche seguenti:

- deve essere indicata la menzione «miscela preparata a cottimo».
- Devono essere indicati il nome e l'indirizzo del cliente.
- In deroga alle prescrizioni dell'[articolo 9 capoverso 1 lettere e ed f OLAIA](#), è ammessa la rinuncia all'etichettatura delle materie prime in ordine decrescente di importanza ponderale e all'etichettatura dei componenti analitici obbligatori. Pertanto, devono essere dichiarati:
  - A. la formula completa con le quantità (v. esempio di seguito), oppure
  - B. il numero della miscela preparata a cottimo accompagnata dalla dicitura «La formula può essere consultata presso il produttore» (v. esempio di seguito). In questo caso, la formula completa della miscela preparata a cottimo deve essere disponibile presso il produttore e una copia deve essere fornita al cliente.
- In deroga alle prescrizioni del [capitolo I allegato 8.2 OLAIA](#), deve essere indicato solo il nome commerciale dell'additivo, delle premiscele, degli alimenti minerali o complementari contenuti. Questi ultimi devono essere indicati alla voce «aggiunte» con la quantità incorporata, anche se ciò rappresenta un doppiante sull'etichetta della variante A di cui sopra. Una copia dell'etichetta o delle specifiche di ciascuno di questi prodotti deve essere a disposizione del produttore.

Quando un'azienda aggiunge a una miscela standard una «specialità» su richiesta di un cliente, non si tratta di una miscela preparata a cottimo. La «specialità» deve essere dichiarata secondo le regole in vigore, v. [punto 8.4](#) del presente capitolo.

- Queste prescrizioni permettono di semplificare il lavoro. Possono essere abrogate dall'UFAG senza modifica delle ordinanze.

#### Esempio di miscela preparata a cottimo dichiarata secondo la variante A del punto 8.2:

<b>Alimento complementare per vacche da latte</b>	
<b>Miscela preparata a cottimo – M. Jules Simple, 1070 Kurz</b>	
<b>Composizione:</b>	
Mais	150 kg
Orzo	250 kg
Triticale	250 kg
Piselli proteici	170 kg
Panella di soia	130 kg
Bolomey 194	25 kg
Olio di soia	20 kg
<b>Aggiunte:</b>	
alimento minerale BOLOMEY 194 2,5 %	
<b>Istruzioni per l'uso:</b>	
da 2 a 6 kg per vacca al giorno in funzione della produzione di latte e della qualità della razione	
<b>Numero di lotto:</b> 4413	<b>Peso netto:</b> 50 kg
<b>Da consumarsi entro:</b> febbraio 2017	
<b>Produttore:</b> Lemeilleuraliment SA, 1070 Kurz	

#### Esempio di miscela preparata a cottimo dichiarata secondo la variante B del punto 8.2:

<b>Alimento complementare per vacche da latte</b>	
<b>Miscela preparata a cottimo – M. Jules Simple, 1070 Kurz</b>	
<b>Composizione:</b>	
la formula può essere consultata presso il produttore.	
<b>Aggiunte:</b>	
alimento minerale BOLOMEY 194 2,5 %	
<b>Istruzioni per l'uso:</b>	
da 2 a 6 kg per vacca al giorno in funzione della produzione di latte e della qualità della razione	
<b>Numero di lotto:</b> 4413	<b>Peso netto:</b> 50 kg
<b>Da consumarsi entro:</b> febbraio 2017	
<b>Produttore:</b> Lemeilleuraliment SA, 1070 Kurz	

### 8.3 Prescrizioni speciali per i mulini mobili

Anche nei mulini mobili si fabbricano miscele preparate a cottimo in un'azienda agricola con le materie prime provenienti dalla stessa.

In deroga alle prescrizioni legali, per gli alimenti fabbricati in azienda dai mulini mobili non si applica l'etichettatura standard. Tuttavia, per i mulini mobili, richiamiamo l'attenzione sui seguenti punti da rispettare obbligatoriamente:

1. La **formula completa di fabbricazione** dell'alimento deve essere disponibile per 1 mese presso l'agricoltore, con una copia dell'etichetta o delle specifiche di ciascun «altro prodotto» incorporato (alimento minerale, ecc.).
2. Il **giornale di fabbricazione del mulino mobile** deve riportare il nome della miscela, la quantità fabbricata e la data. Il nome della miscela deve corrispondere a quello conservato presso l'agricoltore, come indicato al punto 1. Se vengono incorporati additivi o premiscele, deve essere indicato anche il loro numero di lotto.
3. **Tutti gli imballaggi** (sacchi, big bag, ecc.) devono essere identificati per evitare confusione e devono riportare la data di produzione (p. es., *Miscela A, 18.08.16*).
4. Gli agricoltori forniscono la ricetta della miscela. Tuttavia, sono i **mulini mobili ad essere responsabili degli alimenti che fabbricano**. Ciò significa, in particolare, che non possono accettare l'incorporazione di prodotti sconosciuti, non identificati o non conformi alla legislazione, o di prodotti il cui dosaggio non è adatto alla loro destinazione.
  - *Queste prescrizioni permettono di semplificare il lavoro. Possono essere abrogate dall'UFAG senza modifica delle ordinanze.*

### 8.4 Precisazione concernente il nome di una marca / messa in rilievo

L'indicazione di un nome di una marca su un'etichetta è considerata come una messa in rilievo. Di conseguenza, le materie prime e gli additivi contenuti nell'alimento e messi in evidenza tramite il nome della marca devono essere etichettati come segue:

- Se la presenza della materia prima è evidenziata nell'etichettatura in parole, immagini o grafici, devono essere indicate la denominazione e la percentuale di una materia prima ([art. 9 cpv. 2, lett. a OLAIA](#)).
- Gli additivi per alimenti per animali messi in rilievo sull'etichettatura con parole, immagini o grafici sono indicati tramite il nome specifico, il numero di identificazione e la quantità aggiunta ([all. 8.3 n. 1 punto 4 OLAIA](#)).

### 8.5 Etichettatura di alimenti non conformi per animali

L'etichettatura di alimenti non conformi per animali è soggetta a disposizioni specifiche ([all. 8.4 OLAIA](#)).

- Gli **alimenti contaminati devono** riportare in etichetta la dicitura:  
«[Alimenti per animali con livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'[all. 10 OLAIA](#)), da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa detossificazione attraverso una procedura <sup>4</sup> (secondo l'[art. 37 lett. b OsAIA](#)) di un produttore omologato (per la detossificazione)] convalidata dall'UFAG».
- Qualora la **contaminazione debba essere ridotta o eliminata tramite operazioni di purificazione**, l'etichetta degli alimenti contaminati per animali deve riportare la seguente indicazione aggiuntiva:  
«alimenti per animali contenenti livelli eccessivi di ... (denominazione della sostanza o delle sostanze indesiderabili secondo l'[all. 10](#)); da usarsi a fini di alimentazione animale unicamente previa adeguata purificazione».

---

<sup>4</sup> Ad oggi non esistono procedure omologate dall'UFAG

- Fatti salvi i numeri 1 e 2, **gli ex prodotti alimentari che devono essere trasformati** prima di poter essere usati come alimenti per animali, sull'etichetta devono recare la dicitura:


«*[Ex prodotti alimentari, da usarsi come materie prime per alimenti per animali unicamente dopo...* (indicazione del processo adeguato) secondo l'[all. 1.4 n. 2](#)».

## 9 Alimenti importati per animali

Agli alimenti importati per animali **si applicano le regole generali di etichettatura** illustrate nei capitoli precedenti.

Tenuto conto della diversità del mercato, ci teniamo a precisare quanto segue:

- gli alimenti composti importati e messi in circolazione (rivenduti) sul mercato svizzero, destinati a essere somministrati come tali agli animali e venduti all'utilizzatore finale (agricoltore, detentore di animali), devono essere **etichettati in modo completo** secondo le regole illustrate nei capitoli precedenti.
- Le registrazioni e le omologazioni di stabilimenti effettuate da Paesi con i quali la Svizzera ha concluso un accordo sul reciproco riconoscimento delle disposizioni legislative sugli alimenti per animali sono considerate equivalenti alle registrazioni e alle omologazioni effettuate in Svizzera ([art. 49 OsAIA](#)).
- La Svizzera ha un accordo di riconoscimento reciproco con l'Unione europea. L'azienda che importa alimenti per animali dall'Unione europea deve assicurarsi che il suo fornitore sia registrato o omologato ed è **responsabile in ogni caso di garantire che i mangimi importati siano conformi alla legislazione svizzera in vigore**.
- La tracciabilità deve essere garantita: il fornitore del prodotto, il numero di lotto e la presentazione (etichettatura) del prodotto devono figurare in modo univoco sul documento di accompagnamento.



Fonte: <https://fr.vecteezy.com/photos-gratuite/asie> Asie Banque de photos par Vecteezy





---

## Colophon

Editore	Agroscope Rte de la Tioleyre 4, casella postale 64 1725 Posieux <a href="http://www.coaa.agroscope.ch">www.coaa.agroscope.ch</a>
---------	---

Informazioni	<a href="mailto:futtermittelkontrolle@agroscope.admin.ch">futtermittelkontrolle@agroscope.admin.ch</a>
--------------	--

Redazione	Morgane Jacobs
-----------	----------------

Copyright	© Agroscope 2024
-----------	------------------

### Esclusione di responsabilità

Agroscope declina qualsiasi responsabilità in merito all'attuazione delle informazioni riportate. Si applica la giurisprudenza svizzera attuale.

---